# Esente dall'imposta di registro e di bollo ex art. 82, commi 3 e 5 del Decreto legislativo 117/2017

# <u>STATUTO</u> <u>dell'associazione "Ambulanza Storo ODV"</u>

#### **Sommario**

Titolo I	3	
Costituzione e scopi		
Art. 1 – Denominazione-sede-durata		
Art. 2 – Scopo e finalità		
Art. 3 – Attività	3	
Titolo II	5	
Norme sul rapporto associativo	5	
Art. 4 – Norme sull'ordinamento interno	5	
Art. 5 – Associati	5	
Art. 6 – Procedura di ammissione	5	
Art. 7 – Diritti e doveri degli associati	6	
Art. 8 – Cause di cessazione del rapporto associativo	6	
Titolo III	7	
Norme sul volontariato	7	
Art. 9 – Dei volontari e dell'attività di volontariato	7	
Art. 10 – Dei volontari e delle persone retribuite	7	
Titolo IV	8	
Organi sociali	8	
Art. 11 – Organi dell'Associazione	8	
Art. 12 – L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzioname		
Art. 13 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum	9	
Art. 14 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum	9	
Art. 15 – L'Assemblea degli associati: regole di voto	10	
Art. 16 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica	10	
Art. 17 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto		
Art. 18 – Competenze del Consiglio Direttivo	11	
Art. 19 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo		
Art 20 – Il Presidente: noteri e durata in carica	12	

Art. 21 – Cause di decadenza e sostituzione del Presidente.	12
Art. 22 – L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento	13
Art. 23 – Competenze dell'organo di controllo	13
Art. 24 – Revisore legale dei conti	13
Art. 25 – Responsabilità degli organi sociali	14
Titolo V	14
I libri sociali	14
Art. 26 – Libri sociali e registri	14
Titolo VI	14
Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio	14
Art. 27 – Il patrimonio: destinazione e assenza di scopo di lucro	14
Art. 28 – Risorse economiche	15
Art. 29 – Bilancio di esercizio.	15
Titolo VII	15
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	15
Art. 30 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio	15
Titolo VIII	15
Disposizioni transitorie e finali	15
Art. 31 – Disposizioni transitorie	16
Art. 32 – Norme di rinvio	16

# **STATUTO**

# dell'associazione "Ambulanza Storo ODV"

# Titolo I Costituzione e scopi

#### Art. 1 – Denominazione-sede-durata

- 1. L'Associazione riconosciuta denominata associazione "Ambulanza Storo ODV", di seguito indicata anche come "Associazione" è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
- 2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Storo. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Storo non comporta modifica statutaria; sarà sufficiente apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
- 3. Essa opera nel territorio della Provincia Autonoma di Trento e, in particolare, nelle Giudicarie.
- 4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in ambito provinciale.
- 5. L'Associazione ha durata illimitata.

## Art. 2 – Scopo e finalità

- 1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato
- 2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
- a) prestare soccorso, aiuto, supporto e assistenza alle persone ammalate, ferite o infortunate in ambito provinciale;
- b) concorrere e contribuire al perseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario della Provincia Autonoma di Trento, svolgendo attività di carattere umanitario in rapporto ai bisogni di pubblica assistenza a livello provinciale e, in particolare, nell'ambito della Comunità delle Giudicarie;
- c) promuovere e diffondere presso la popolazione i principi di prevenzione in materia sanitaria, intesa come fondamentale fattore di crescita e di sviluppo sociale ed economico;
- d) promuovere e diffondere il senso comunitario e la collaborazione reciproca attraverso attività di sensibilizzazione, informazione e formazione atte a sviluppare nella popolazione trentina spirito di solidarietà e condivisione nei confronti della solidarietà sociale in ambito sanitario e socio-assistenziale:
- e) promuovere il volontariato, la partecipazione e la cittadinanza attiva.

#### Art. 3 – Attività

- 1. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente a favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale:
- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e

delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;

- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
- f) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.
- 2. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- a) concorrere, in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, all'espletamento di soccorso di emergenza e urgenza, di trasporto sanitario e di attività di presidio;
- b) organizzare e gestire procedure di primo soccorso, assistenza e trasferimento in ospedale o in altre strutture sanitarie, di persone ammalate, ferite, infortunate o comunque versanti in ogni stato di necessità pubblica o privata;
- c) svolgere attività di trasporto a domicilio, inter-ospedaliero o in altra struttura sanitaria pubblica o privata, di persone ammalate, ferite, infortunate o comunque bisognose di una determinata prestazione sanitaria;
- d) trasportare materiale biologico e sanitario in genere;
- e) organizzare e gestire procedure di primo soccorso, assistenza e trasferimento nell'ambito di soccorsi sanitari nelle catastrofi e nelle maxi-emergenze;
- f) organizzare momenti di sensibilizzazione e formazione principalmente in campo sanitario/assistenziale e del soccorso rivolta a soci, gruppi e/o associazioni ed in generale a tutta la popolazione;
- g) svolgere attività di assistenza in occasione di manifestazioni o eventi di carattere pubblico e privato;
- h) curare e gestire la formazione e l'aggiornamento continuo dei propri volontari e del personale retribuito, attraverso iniziative di tipo formativo e informativo quali, a mero titolo esemplificativo, corsi, laboratori, seminari, conferenze, convegni, workshop;
- i) promuovere e organizzare eventi e iniziative di tipo culturale, formativo e informativo rivolti alla popolazione quali, a mero titolo esemplificativo, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop, corsi, laboratori, in merito alle finalità istituzionali;
- j) curare e/o finanziare la redazione di dispense, articoli, periodici e altre pubblicazioni per promuovere la conoscenza delle finalità associative, pubblicizzarne l'attività e incentivare l'adesione di nuovi volontari;
- k) utilizzare i possibili strumenti informatici (sito internet, social network, etc.), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, pubblicizzarne l'attività e incentivare l'adesione di nuovi volontari;
- l) curare la ricerca e la formazione di nuovi volontari, in particolare tra i giovani, al fine di creare una rete di persone attive e motivate all'interno del territorio provinciale;
- m) creare reti e collaborazioni con enti pubblici e privati, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con loro rapporti contributivi e convenzionali;
- n) collaborare e sostenere associazioni e altri enti privati senza scopo di lucro, con finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione;
- o) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in questo elenco, ma comunque collegata con le precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
- 3. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
- 4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del

Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

#### Titolo II

# Norme sul rapporto associativo

#### Art. 4 – Norme sull'ordinamento interno

- 1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
- 2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione

#### Art. 5 – Associati

- 1. Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto 16 (sedici) anni di età e le organizzazioni di volontariato, che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
- 2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.
- 3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
- 4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
- 5. I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- <u>soci soccorritori</u>: soci persone fisiche che versano la quota associativa, qualora richiesta, e partecipano e svolgono con regolarità attività di volontariato nell'ambito del soccorso per conto dell'Associazione;
- <u>soci collaboratori</u>: soci persone fisiche che versano la quota associativa, qualora richiesta, e partecipano e svolgono con regolarità attività di volontariato nell'Associazione, non nell'ambito del soccorso;
- <u>soci onorari:</u> soci persone fisiche o enti senza scopo di lucro che versano la quota associativa, qualora richiesta, e che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno all'attività dell'Associazione:
- <u>soci sostenitori</u>: soci persone fisiche o giuridiche che aderiscono all'Associazione e versano la quota associativa, diversi dalle categorie precedenti.

#### Art. 6 – Procedura di ammissione

- 1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
- 2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Per l'ammissione a socio soccorritore il Consiglio Direttivo delibera sentito il parere vincolante del

Direttore Medico Sanitario, il quale, anche tenuto conto delle esigenze di organico, dovrà valutare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) idoneità fisica;
- b) aver partecipato ai corsi di formazione previsti per le attività da svolgere e superato con esito positivo le eventuali valutazioni finali.
- 3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione, con contestuale iscrizione nel libro degli associati.
- 4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Qualora l'appello riguardi la richiesta di ammissione a socio soccorritore, l'Assemblea dovrà deliberare sentito il parere non vincolante del Direttore Medico Sanitario.
- 5. L'ammissione a socio onorario è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

# Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

- 1. Gli associati hanno il diritto di:
- a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di una persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- 2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.
- 3. Gli associati hanno il dovere di:
- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, e applicarli anche nei rapporti interpersonali e nei confronti degli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) aggiornare puntualmente i dati personali forniti con la domanda di adesione all'Associazione;
- d) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- e) prestare con regolarità l'attività di volontariato all'interno dell'Associazione se soci soccorritori o soci collaboratori.
- 4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

#### Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

- 1. La qualità di associato si perde per:
- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale in corso, purché sia presentato almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un ter-

mine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

- 2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
- 3. L'associato appartenente alla categoria dei soci soccorritori, qualora perda l'idoneità fisica richiesta o non mantenga aggiornata la formazione come previsto dal regolamento interno e/o da provvedimenti normativi, non potrà rimanere inserito in questa categoria. Il Consiglio Direttivo, sentito lo stesso e l'eventuale parere del Direttore Medico Sanitario, potrà stabilire il suo trasferimento in altra categoria di soci.
- 4. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.
- 5. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma non ha diritto di voto. Qualora l'appello riguardi l'esclusione di un socio soccorritore, l'Assemblea dovrà deliberare sentito il parere non vincolante del Direttore Medico Sanitario.
- 6. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## Titolo III

#### Norme sul volontariato

# Art. 9 – Dei volontari e dell'attività di volontariato

- 1. I volontari sono persone fisiche, anche non soci, che abbiano compiuto 16 (sedici) anni di età, che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i propri volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 10 – Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o as-

sociato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

- 2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

# Titolo IV Organi sociali

## Art. 11 – Organi dell'Associazione

- 1. Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.
- 2. Ai componenti degli organi sociali, a eccezione dei membri dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c. 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- 3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

# Art. 12 – L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

- 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.
- 2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
- 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
- a) su richiesta motivata di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età deve farlo in sua vece e senza ritardo.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, email o altri strumenti telematici ed essere pubblicata sulla homepage del sito dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni

prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima sia di seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

- 5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza o in forma combinata, con la presenza fisica di alcuni associati e quella in videoconferenza di altri, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, per consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse meno il collegamento telematico, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci; le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
- 6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
- 7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

## Art. 13 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

- 1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sull'ammissione a socio onorario, su proposta del Consiglio Direttivo;
- k) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
- 2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
- 3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima sia in seconda convocazione.

#### Art. 14 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

- 1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

- 2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

#### Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

- 1. Ciascun associato ha diritto a un solo voto.
- 2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
- 3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali o nel caso di votazioni riguardanti i singoli soci o membri degli organi sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto, salvo decisione diversa della maggioranza dei presenti in Assemblea.
- 4. Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato sino al compimento del diciottesimo anno di età da chi esercita la responsabilità genitoriale.
- 5. I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

## Art. 16 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 9 (nove) a 17 (diciassette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
- 2. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra i soci appartenenti alla categoria dei soci soccorritori. Tale vincolo potrà essere derogato solo qualora non vi sia un numero sufficiente di soci soccorritori disponibili ad assumere la carica, circostanza di cui dovrà essere dato atto nel verbale assembleare di nomina.
- 3. Non può essere eletto Consigliere e, se nominato, decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.
- 4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

#### Art. 17 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

- 1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
- 2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera, email o altri strumenti telematici almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
- 3. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
- 4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, secondo le stesse modalità

previste per l'Assemblea.

- 5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi è presieduto da un altro Consigliere individuato tra i presenti.
- 6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe.
- 7. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei presenti.
- 8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

## Art. 18 – Competenze del Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e, in particolare, ha il compito di:
- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) approvare il programma formativo per i soci soccorritori proposto dal Direttore Medico Sanitario;
- h) conferire o revocare l'incarico di Direttore Medico Sanitario;
- i) decidere l'eventuale quota associativa annuale per le varie categorie di soci, determinandone l'ammontare;
- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- 1) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- o) adottare ogni altro provvedimento che sia a esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni:
- p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- 2. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
- 3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali, cura i rapporti con gli enti (sia pubblici sia privati) e con i soci, coordina il personale e svolge le mansioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
- 4. Il Tesoriere ha il compito della tenuta contabile e amministrativa dell'Associazione ovvero tenere i rapporti con il soggetto esterno incaricato. Predispone i vari documenti contabili ed economici, da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo. Può, per delega del Consiglio Direttivo, avere la firma sui conti correnti bancari o postali aperti a nome dell'Associazione.

5. La carica di Segretario e di Tesoriere possono essere attribuite alla stessa persona.

## Art. 19 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

- 1. La carica di Consigliere si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 16, c. 3, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.
- 2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione attingendo dai primi tra i non eletti nel corso dell'ultima elezione, nell'ordine di preferenza risultante dalla graduatoria finale. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, che dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in essere.
- 3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Vicepresidente o il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere a una nuova elezione. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

## Art. 20 – Il Presidente: poteri e durata in carica

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- 2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
- 3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Presidente stesso, o in sua assenza, il Vicepresidente o il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
- 4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e in particolare ha il compito di:
- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati sia dei terzi:
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione utile;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
- 5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

#### Art. 21 – Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

- 1. La carica di Presidente si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 16, c. 3, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.
- 2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### Art. 22 – L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

- 1. L'organo di controllo, qualora nominato, è composto da un numero di membri che può variare da 1 (uno) a 3 (tre), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
- 2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
- 3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, che va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 5. I membri dell'organo di controllo, cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

# Art. 23 – Competenze dell'organo di controllo

- 1. È compito dell'organo di controllo:
- a) vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione:
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
- 2. Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
- 3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### Art. 24 – Revisore legale dei conti

1. Il revisore legale dei conti è eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il revisore legale dei conti deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

- 2. Il revisore rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
- 3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
- 4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, che va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 6. Il revisore deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

## Art. 25 – Responsabilità degli organi sociali

- 1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponde soltanto l'ente con il proprio patrimonio.
- 2. Il Presidente, i Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

# Titolo V I libri sociali

## Art. 26 – Libri sociali e registri

- 1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- **d)** il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di revisione, qualora questi siano stati nominati;
- e) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

#### Titolo VI

# Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

#### Art. 27 – Il patrimonio: destinazione e assenza di scopo di lucro

- 1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
- a) dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;
- b) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) dalle risorse economiche elencate nel successivo art. 28:
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- 2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del

rapporto associativo.

#### Art. 28 – Risorse economiche

- 1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore:
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
- 2. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

#### Art. 29 – Bilancio di esercizio

- 1. L'esercizio sociale coincide con l'anno civile, ovvero dall'1 gennaio al 31 dicembre.
- 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, che dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

#### Titolo VII

# Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

#### Art. 30 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
- 2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

#### Titolo VIII

# Disposizioni transitorie e finali

# Art. 31 – Disposizioni transitorie

- 1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.
- 2. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, decadono dal proprio incarico con l'approvazione del presente statuto.

#### Art. 32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to: Balduzzi Sergio

F.to: Silvia Mutschlechner Notaio (L.S.)

Si certifica, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale analogico regolarmente sottoscritto e conservato nella raccolta dei miei atti. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

(File firmato digitalmente dal Notaio Silvia Mutschlechner)



Firmato digitalmente da SILVIA MUTSCHLECHNER C: IT O: DISTRETTO NOTARILE DI TRENTO:80020660223